

POSTA CERTIFICATA: CIRCOLARE APPLICATIVA PROT. N. 4036 DEL 22/02/2023_PROMEMORIA REVOCA PUNTO N. 5 INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE PRIVATA (ART. 21, COMMA 1, DELLE NORME DI ATTUAZIONE)_MODIFICA [iride]222855[/iride] [prot]2026/18339[/prot]

Mittente: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Destinatari: protocollo_generale@malettopec.e-etna.it; comunemalfa@pec.it; protocollo@pec.comune.malvagna.me.it; comunedimandanici@pec.it; comunedimaniacect@legalmail.it; protocollo@pec.comune.marianopoli.cl.it; comune@pec.comune.marineo.pa.it; protocollo@pec.comune.marsala.tp.it; protocollo@pec.comune.mascali.ct.it; ced@pec.comunemascalucia.it; protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it; protocollo@pec.comune.mazzarino.cl.it; info@pec.comune.mazzarrone.ct.it; protocollo@pec.comunedimazzarrasantandrea.me.it; protocollo@pec.comune.melilli.sr.it; protocollo@pec.comune.menfi.ag.it; protocollo@pec.comune.meri.me.it; protocollo@pec.comune.messina.it; comunemezzojuso@pec.it; protocollo@pec.comune.milazzo.me.it

Inviato il: 23/06/2026 15.08.14

Posizione: 2-PEC Protocollo Generale/Posta in ingresso

Protocollo n. 18339 del 23/06/2026 Oggetto: CIRCOLARE APPLICATIVA PROT. N. 4036 DEL 22/02/2023_PROMEMORIA REVOCA PUNTO N. 5 INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE PRIVATA (ART. 21, COMMA 1, DELLE NORME DI ATTUAZIONE)_MODIFICA Origine: PARTENZA Destinatari,AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA,AI DIPARTIMENTI REGIONALI,CITTA' METROPOLITANE DELLA SICILIA,LIBERI CONSORZI COMUNALI DELLA SICILIA,COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA,ORDINI PROFESSIONALI DELLA SICILIA,ANCI SICILIA,ON PRESIDENTE DELLA REGIONE,COMANDO CORPO FORESTALE

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

18339_2026.pdf ()

datiiride.xml ()

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: CIRCOLARE APPLICATIVA prot. n. 4036 del 22/02/2023_Promemoria revoca punto n. 5 Interventi di nuova edificazione privata (art. 21, comma 1, delle Norme di Attuazione) _ **MODIFICA**

Ai Comuni dell'Isola

Alle Città Metropolitane della Sicilia

Ai Liberi Consorzi della Sicilia

Ai Dipartimenti Regionali

Al Comando del Corpo Forestale

All'Ufficio del Commissario Straordinario
per la realizzazione degli interventi
di mitigazione del rischio nella Regione Siciliana

Agli Ordini Professionali

e, p.c. Al Presidente della Regione Siciliana

Ai Servizi Territoriali dell'Autorità di bacino

A seguito dell'applicazione delle modifiche apportate alle Norme di Attuazione del PAI giusto D.P.Reg. 6 maggio 2021, n. 9, e facendo seguito alle richieste di delucidazioni nel frattempo pervenute da diversi Comuni dell'isola, nell'ambito della procedura di rilascio dei pareri di compatibilità geomorfologica e idraulica di competenza dell'Autorità di Bacino del Distretto della Sicilia (A.d.B.) e sull'applicazione delle N.d.A., era emersa la necessità di fornire chiarimenti su alcuni punti dell'articolato delle stesse norme, a tal fine era stata emanata la Circolare Applicativa prot. n. 4036 del 22/02/2023.

Nel merito, con l'applicazione delle previsioni di cui al punto n. 5 Interventi di nuova edificazione privata (art. 21, comma 1, delle Norme di Attuazione), sono emerse fattispecie che hanno evidenziato elementi di conflittualità con il dettato normativo.

In particolare, per gli interventi di nuova edificazione privata (art. 21, comma 1, delle Norme di Attuazione), la possibilità, di non subordinare il rilascio del parere di compatibilità al completamento dell'iter di aggiornamento del PAI in vigore (attraverso la ripermimetrazione dell'area di pericolosità), in presenza di una inequivocabile inesistenza di aree di pericolosità o la presenza di aree di pericolosità più ridotte rispetto a quelle mappate nelle vigenti cartografie del PAI, a causa di errori cartografici, appare contraddire lo spirito delle Norme di Attuazione che non prevedono alcuna deroga a tale procedimento.

Pertanto occorre ricondurre la problematica in questione all'interno della rigorosa applicazione delle norma che non può essere in ogni caso variata con un provvedimento di rango inferiore.

Nel merito il quadro normativo vigente in materia di "siti di attenzione" risulta profondamente innovato a seguito dell'entrata in vigore del D.P. Reg. n. 9 del 06/05/2021, recante approvazione delle nuove Norme di Attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico.

In particolare, nella previgente disciplina contenuta nel Capitolo 11 delle precedenti N.T.A., i siti di attenzione venivano definiti quali "aree su cui approfondire il livello di conoscenza delle condizioni geomorfologiche e/o idrauliche in relazione alla potenziale pericolosità o rischio e su cui comunque gli eventuali interventi dovranno essere preceduti da adeguate approfondite indagini".

La disciplina introdotta dal D.P. Reg. n. 9/2021 ha invece attribuito ai "siti di attenzione" una specifica regolamentazione cautelativa, espressamente disciplinata dall'art. 15 delle nuove N.T.A., che al comma 15.3 definisce che, nelle more della classificazione, "l'attività edilizia e di trasformazione del territorio è disciplinata secondo quanto specificato per le aree a pericolosità più elevata".

La disposizione contenuta nel comma 15.3 assume carattere chiaramente cogente e vincolante, introducendo un regime di salvaguardia automatica e generalizzata applicabile sino alla conclusione del procedimento di classificazione o riclassificazione del sito di attenzione.

Tale previsione normativa risponde ad evidenti finalità di tutela pubblica e precauzione, in conformità ai principi generali di prevenzione del rischio geomorfologico e di salvaguardia della pubblica incolumità.

Inoltre l'art. 21 delle medesime Norme di Attuazione stabilisce che, "Nelle aree a pericolosità "molto elevata" (P4) ed "elevata" (P3) sono vietati gli interventi di nuova edificazione privata, seppur previsti dagli strumenti urbanistici".

Ne consegue che il rinvio operato dall'art. 15.3 alla disciplina delle aree a maggiore pericolosità comporta, nelle more della classificazione definitiva del sito di attenzione, l'applicazione del regime interdittivo previsto dall'art. 21.

Pertanto, fino alla conclusione del procedimento di revisione P.A.I. e all'eventuale declassificazione o diversa classificazione dell'area, l'intervento in oggetto continua ad essere assoggettato alle limitazioni previste per le aree P3/P4.

In forza delle considerazioni di cui sopra si revoca il punto n. 5 Interventi di nuova edificazione privata (art. 21, comma 1, delle Norme di attuazione) della Circolare applicativa prot. n. 4036 del 22/02/2023.

Il Dirigente del Servizio 3

Antonino D'Amico

Il Segretario Generale ad Interim

FRITTITTA

222855